

News diritto & rovescio

a cura dell'avv. Spiro Nicastro

DIRITTO PENALE

○○○**○○○

La cronaca nera di questi ultimi decenni spesso ci narra di orrendi crimini perpetrati nei confronti di donne. I femminicidi crescono in modo esponenziale. Malgrado i reintrodotti istituti giuridici come l'allontanamento dalla dimora, l'ammonimento, spesso questi strumenti coercitivi, di limitazione della libertà personale, non risultano essere dei validi deterrenti. La giurisprudenza registra invece una attenzione maggiore, sanzionando comportamenti che prima erano "tollerati" quali costumi diffusi e, di conseguenza, accettati dal sentire comune. A tal proposito una sentenza del 15 giugno del 2015 della Corte di Cassazione Sezione Penale III n. 24895 ha sanzionato e condannato l'autore di azioni che sino a qualche tempo fa venivano inquadrare nell'ambito di ordinari rapporti lavorativi tra uomo-donna. La pronuncia della Corte stabilisce: *"integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestia sessuale (art. 660 c.p.) la condotta consistente nello strusciarsi addosso alla dipendente toccandole il seno e varie parti del corpo, facendo precedere e seguire tali atti da parole e discorsi dal contenuto osceno, essendo configurabile la contravvenzione solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall'abuso sessuale"*. Se dalle espressioni verbali si passa invece ai tocamenti a sfondo sessuale, il delitto assume la forma tentata o consumata a seconda della natura del contatto e delle circostanze del caso (riferimenti normativi artt. 609 bis e 660 c.p.). Nel caso in esame il soggetto agente, oltre agli strusciami lasciava in una busta uno scritto "esplicito" ed allegava euro 30. Si configurano inoltre, lesioni personali, in relazione alla malattia diagnosticata quale depressione reattiva con elementi disturbo post-traumatico da stress di durata superiore a quaranta giorni. Tale sentenza travalica la soglia di punibilità di alcuni comportamenti che, non molto tempo fa, venivano annoverati nella più ampia categoria delle molestie sessuali, categoria dalla quale discende una sanzione blanda del tutto inadeguata rispetto alla gravità di taluni eventi. Il fatto quindi che si sia passati dalla molestia sessuale alla violenza sessuale in costanza degli elementi suddetti, significa certamente una maggiore attenzione ed una maggiore tutela per le donne soprattutto nell'ambito del cronico sbilanciamento in favore degli uomini. La giurisprudenza, spesso, arriva prima della normazione che, per quanto riformata, registra lacune ed inadeguatezze. Occorrerebbe vagliare altre e più efficaci forme di tutele per le donne, mogli, fidanzate spesso lasciate in balia di una disciplina emergenziale poco tempestiva e troppo garantista. ■

***La redazione resta a disposizione per coloro che volessero approfondire le questioni trattate nella presente rubrica per il tramite dell'autore, anche inviando mail o contatti ai seguenti indirizzi di posta elettronica: spironicastro@teletu.it
cell. 338.5459795.*